



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

La Deputazione Regoliera,

- Vista la Legge regionale del Veneto 19.08.1996, n. 23 “*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*”, così come modificata dalla Legge regionale 31.01.2012, n. 7;
- Vista la D.G.R. Veneto n° 739 del 02.05.2012 e n° 267 del 21.03.2024
- Preso atto della legge istitutiva del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo 22.03.1990, n. 21 e delle successive disposizioni del Piano Ambientale;
- Viste le intese con il Comune di Cortina d’Ampezzo;

approva il presente Regolamento che detta le modalità operative per la raccolta e commercializzazione dei funghi freschi epigei sul territorio di Cortina d’Ampezzo.

Art. 1. VALENZA TERRITORIALE

Il presente Regolamento ha validità sull’intero territorio di Cortina d’Ampezzo.

Art. 2. MODALITÀ OPERATIVE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Possano raccogliere i funghi:

a) Cittadini residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo:

Le persone con età di almeno 14 anni compiuti possono effettuare la raccolta di un massimo di 3 Kg, tutti i giorni della settimana, muniti di documento di identità valido, senza che sia loro richiesto il versamento del contributo di cui all’art. 3.

Non è loro consentita la raccolta all’interno dei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo.

b) Regolieri residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo:

I Regolieri iscritti nel Catasto Generale delle Regole d’Ampezzo, e i loro familiari conviventi con età di almeno 14 anni compiuti, possono effettuare la raccolta di un massimo di 3 Kg, tutti i giorni della settimana, muniti di documento di identità valido, senza che sia loro richiesto il versamento del contributo di cui all’art. 3.

Ad essi è consentita anche la raccolta dei funghi all’interno dei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, con le stesse modalità e nel rispetto delle disposizioni del Piano Ambientale del Parco.

c) Cittadini non residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo:

Le persone con età di almeno 14 anni compiuti possono effettuare la raccolta di un massimo di 3 Kg., nei giorni di martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali, muniti di documento di identità valido e del versamento del contributo specificato al successivo art. 3.

Non è loro consentita la raccolta all’interno dei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo.

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da una persona con più di 14 anni e in regola con le disposizioni del presente regolamento.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti dei terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Sono inoltre esentati dal versamento del contributo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico in Cortina d’Ampezzo, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i

controlli, i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare tramite atto di notorietà oppure autocertificazione i titoli che consentono l'esenzione.

Art. 3. CONTIBUTO RICHIESTO PER LA RACCOLTA

Il contributo, costituente titolo autorizzativo per la raccolta dei funghi, deve essere versato secondo le seguenti modalità:

- a) Con pagamento in contanti presso gli uffici delle Regole d'Ampezzo (da lunedì a venerdì in orario 8:00-12:00 e 14:30-18:00) o del Museo d'Arte Moderna "Mario Rimoldi" (luglio e agosto, da martedì a domenica in orario 10:30-12:30 e 16:00-20:00), entrambi ubicati presso la "Ciasa de ra Regoles", a Cortina d'Ampezzo in via mons. P. Frenademez n° 1.
- b) Con bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alle Regole d'Ampezzo: IT 54 S 08511 61070 0000 0000 2052.

La causale del bonifico deve indicare "Raccolta funghi" con nome e cognome dell'interessato, più la data o il periodo per i quali il permesso viene pagato (p.es. "Raccolta funghi, Mario Rossi, giornaliero 03.08.2018").

L'entità del contributo è variabile a seconda del periodo richiesto:

- **Giornaliero (euro 12,00)**: valido il giorno indicato nella causale del versamento.
- **Settimanale (euro 30,00)**: valido per sette giorni dalla data indicata nella causale.
- **Mensile (euro 90,00)**: valido per 30 giorni dalla data indicata nella causale.
- **Annuale (180,00 euro)**: valido per 365 giorni dalla data indicata nella causale.

Art. 4. LIMITI DI RACCOLTA

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie: *Agrocybe aegerita* (pioppini), *Amanita caesarea* (ovoli), *Boletus* gruppo *edulis* (porcini), *Calocybe gambosa*, *Trycholoma georgii* (fungo di S. Giorgio, prugnolo), *Cantharellus cibarius* (finferlo, gallinaccio), *Cantharellus lutescens* (finferla), *Clitopilus prunulus* (prugnolo), *Clitocybe geotropa*, *Craterellus cornucopioides* (trombetta da morto), *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo), *Morchella* (spugnola) tutte le specie compresi i generi *mitrophora* e *verpa*, *Polyporus poeae caprae*, *Tricholoma* gruppo *terreum* (morette), *Russula virescens* (verdone).

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

La quantità raccolta dai minori di 14 anni concorre a formare il quantitativo raccolto dall'accompagnatore autorizzato. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 5. DIVIETI DI RACCOLTA

La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- Nelle riserve naturali integrali del Parco;
- Nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta Regionale;
- In altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta Regionale su proposta degli enti locali interessati;
- Durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- È vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti). La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpofoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire una sicura determinazione della specie.

Art. 6 RINVIO ALLA NORMATIVA

Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di norma in materia e, in particolare, alla Legge regionale del Veneto 19.08.1996, n. 23 e sue successive modifiche e integrazioni.